



COMUNE DI PADOVA
SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

PROT. GENERALE N. 148645

DATA: 6/06/2006

REGISTRO ORDINANZE

N° 360 del 6/06/2006

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito ai velocipedi nel tratto della linea 1 metrotram, compreso tra largo Europa e via Belludi.

ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

CONSIDERATO che:

- sono terminati i lavori per la costruzione della linea 1 metrotram lungo il percorso compreso tra il piazzale della Stazione e il capolinea Sud;
- sono attualmente in corso le prove tecniche di funzionamento del metrotram lungo tutto il percorso suddetto;
- tali prove verranno intensificate nei prossimi mesi, anche mediante l'impiego contemporaneo di più mezzi, sia in orario notturno che diurno;
- per garantire il corretto svolgimento delle prove risulta opportuno adottare il presente provvedimento lungo le Riviere, dove maggiormente è presente la componente di traffico costituita dai velocipedi e dove il metrotram circola in promiscuo con il traffico veicolare autorizzato;
- preventivamente alla definizione del presente provvedimento l'Amm.ne ha istituito un percorso ciclabile bidirezionale alternativo, che corre parallelamente alle Riviere e a breve distanza da queste ultime, lungo l'asse costituito dalle vie Del Santo, Zabarella ed Eremitani;

SENTITO il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, espresso in data 5/06/2006;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/01 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6, e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e n. 75 del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

ORDINA

1. l'istituzione del divieto di transito ai velocipedi nei seguenti tratti stradali:
 - a) riviera dei Ponti Romani;
 - b) riviera Tito Livio;
 - c) riviera Ruzante;
 - d) riviera del Businello;
2. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
3. al Settore Manutenzioni, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il presente provvedimento non vale per i percorsi di attraversamento che avvengono ortogonalmente all'asse viario sopraccitato;

E' incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
Dott. Daniele Agostini